



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/16/SR1-2/C2

INTESA E ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 680, 682, 683 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016), CONCERNENTE: IL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016; LA DISTRIBUZIONE FRA LE REGIONI DEL CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO

Punti 1) e 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

VISTO:

- il comma 680, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per l'anno 2016) che prevede che:
 - le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
 - in sede di autoordinamento le Regioni e le province autonome definiscano gli ambiti e gli importi di riduzione della spesa del comparto regionale in termini di indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che tale proposta sia recepita in sede di intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - in assenza di tale intesa entro i termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i risparmi di spesa richiesti sono definiti ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;
 - siano considerate anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale fra le spese soggette a rideterminazione;
- il comma 681 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 che conferma anche per l'anno 2019 i tagli previsti fino al 2018 dal DL 24 aprile 2014, n.66;

- il comma 682 dell'articolo 1, della legge 208/2015 che prevede per l'anno 2016 che il contributo in termini di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario definito dal DL 66/2014 è realizzato secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016 e che in caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 46, comma 6;
- il comma 568 che ridetermina le risorse del Fondo sanitario nazionale in € 111.000 milioni a fronte del finanziamento previsto dalla legge 190/2014 pari a € 115.444 milioni e ridotto dall'Intesa del 26 febbraio 2015 per la copertura dei tagli previsti dalla manovra dello stesso anno a € 113.092 milioni;
- i commi 707 e successivi che definiscono la normativa sul pareggio di bilancio per l'anno 2016, per i quali la relazione tecnica al provvedimento afferma che il miglioramento sull'indebitamento pubblico dell'applicazione della normativa alle regioni è pari a 1.850 milioni di euro per il 2016, 1.022 milioni di euro per il 2017 e 660 milioni di euro per il 2018 e che pertanto anche tale contributo si aggiunge ai tagli previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 26 febbraio 2015 in ordine all'attuazione della legge 190/2014 (articolo 1, comma 398) in materia di contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2015 che disponeva fra l'altro, poiché l'ammontare dei trasferimenti statali alle regioni non permetteva di raggiungere il contributo richiesto in termini di miglioramento alla finanza pubblica, una riduzione del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2015 pari a 2.000 milioni al fine di salvaguardare le risorse per le politiche sociali, il fondo per la non autosufficienza, le borse di studio, l'edilizia scolastica, i libri di testo, le scuole paritarie, l'agricoltura e parte delle risorse per il materiale rotabile, così come già avvenuto per l'esercizio 2014 con l'intesa fra Governo e Regioni del 24 maggio 2014;

DATO ATTO che il comma 683 dell'articolo 1, della legge 208/2015 prevede un contributo per le regioni a statuto ordinario per la riduzione del debito pari a 1900 milioni per il 2016 ripartito fra le stesse secondo allegato n. 7 della legge e che entro il 31 gennaio 2016 è possibile modificare mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una diversa ripartizione fra le regioni del contributo a invarianza dell'importo complessivo;

TENUTO CONTO che il contributo di cui al comma 683 non rileva ai fini del pareggio di bilancio e che pertanto per l'utilizzo di tali risorse le regioni devono considerare l'importo complessivo in termini di indebitamento netto nel computo del contributo al risanamento della finanza pubblica;

CONSIDERATO che il comma 688, dell'articolo 1, della legge 208/2015 prevede un versamento all'erario in conto interessi a carico delle regioni a ristoro di parte delle risorse ricevute con il contributo di cui al comma 683, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per

l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 da suddividere fra le regioni in proporzione alla quota di cui all'allegato n.7 ovvero secondo la ripartizione decisa con mediate accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2016;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018" che prevede una riduzione del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale per circa 74,5 milioni;

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 866, dell'articolo 1, della legge 208/2015, prevede che le risorse assegnate alle regioni per gli investimenti in materiale rotabile (ferro e gomma) di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti, disponibili, confluiscono nel Fondo statale finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale per il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale e che pertanto non saranno più disponibili per le regioni;

RILEVATO che il comma 947 dell'articolo 1 della legge 208/2015, prevede che le funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ora a carico delle province, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione di queste funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata e che per l'esercizio di tali funzioni il contributo assegnato è ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie e per di più è previsto *una tantum* solo per il 2016 stante una funzione con carattere di continuità;

TENUTO CONTO che il comma 586, dell'articolo 1, della legge 208/2015 prevede che gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute non sono rifinanziati e devono essere anticipati da ogni regione agli aventi diritto nonché che tale disposizione contrasta con le norme sul pareggio di bilancio a cui le regioni sono sottoposte, al contrario dello Stato, e con quelle del decreto legislativo 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili;

DATO ATTO che le regioni contribuiscono al miglioramento della finanza pubblica non solo attraverso i tagli previsti dalla legge di stabilità 2016 ma anche attraverso i tagli a legislazione vigente e con il maggior contributo apportato dalle regioni in relazione al risparmio sull'indebitamento netto per il passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa al pareggio di bilancio pari a 1.850 milioni di euro che, nel 2015, era stato compensato attraverso la concessione

di spazi sull'equilibrio di bilancio di pari entità da distribuire fra le Regioni (2.005 milioni) mentre ora il risparmio è a beneficio di altri livelli di governo;

TENUTO CONTO, oltre al fatto che il beneficio del pareggio di bilancio del comparto regioni permette ad altri livelli di governo un allentamento delle regole del pareggio, che il contributo al risanamento della finanza pubblica definito nella legge di stabilità 2016 comporta per i bilanci regionali nell'anno in corso l'obbligo di un avanzo di bilancio pari a 2,209 miliardi di euro rispetto al pareggio;

CONSIDERATO che il pareggio di bilancio è applicato solo dagli enti territoriali mentre l'amministrazione centrale per ora non è soggetta a tali regole, al contrario ha chiesto all'UE la possibilità di utilizzare *le clausole di flessibilità di bilancio* ossia la possibilità di finanziare in deficit la spesa;

RILEVATO che il comma 711, dell'articolo 1, della legge 208/2015 rende irrilevante lo sblocco degli investimenti finanziati nel 2016 con il Fondo pluriennale vincolato attivato da indebitamento nel 2015 in contraddizione con quanto disposto dall' art. 1 bis e dall'art. 1 quater del D.Lgs 78/2015, in quanto non permette di inserire nel saldo di competenza del pareggio di bilancio anche questa quota di Fondo pluriennale vincolato e che dal 2017 l'intero FPV sarà escluso dal saldo obbligando gli enti a rifinanziare con nuove risorse gli investimenti la cui spesa è oggetto di reimputazione, che invece già dispongono della relativa copertura finanziaria ostacolando gli investimenti in contrasto con la richiesta di maggiore flessibilità per spese di investimento richiesta all'Unione Europea;

CONSIDERATO, altresì, che le norme sul pareggio di bilancio impediscono l'utilizzo delle risorse dell'avanzo vincolato in quanto nel saldo sono prese in considerazione le sole entrate e spese di competenza dell'anno senza la possibilità di imputare nell'esercizio entrate già presenti nei bilanci regionali determinando anche rallentamenti alla spesa anche in termini di tempi di pagamento;

CONSIDERATO l'impegno del Governo nell'incontro con le Regioni del 4 novembre 2015 a seguito del quale sono state convocate riunioni fra Governo e Regioni sulla governance della spesa farmaceutica mentre è stato deciso che il tema dell'introduzione dei *costi standard* sarebbe stato trattato nel corso del 2016;

RIBADITO il documento dalla Conferenza delle Regioni del 5 novembre 2015 presentato in Conferenza Unificata lo stesso giorno, che prevedeva il rinvio del parere sul ddl stabilità 2016 all'esito dei tavoli tecnici ma nel contempo erano formulati degli emendamenti senza impatto finanziario in attesa di verificare se le criticità espresse dalle regioni sui tagli a legislazione vigente potessero essere "*migliorate*";

CONSIDERATO il parere della Conferenza delle Regioni del 17 dicembre 2015 che ha dato parere favorevole condizionato all'impegno del Governo di accogliere almeno gli emendamenti senza impatto finanziario e a riprendere gli approfondimenti in tavoli tecnici per

- la prosecuzione dei tavoli tecnico – politici per la rivisitazione dei tagli nei bilanci 2016 – 2018 sia in materia sanitaria che sulle altre funzioni regionali, in particolare sul TPL, che non sono ritenuti realistici attraverso un percorso di riqualificazione della spesa con l'introduzione di un programma di risparmi non lineare (costi standard per tutti i livelli di governo) ricordando che i risparmi derivanti dai costi standard per l'esercizio delle funzioni regionali devono essere mantenuti all'interno del comparto regioni per lo sviluppo degli investimenti e della competitività. Per la sanità in particolare deve essere subito aperto il confronto per il rinnovo del Patto Salute 2017 – 2019;
- la valorizzazione delle sinergie istituzionali fra lo Stato e le Regioni e le province autonome per accelerare la spesa per gli investimenti a partire dal Fondo di Sviluppo e coesione (programma 2014 – 2020) premiando le Regioni che hanno dimostrato buone performance nella capacità di spesa del FSC raggiungendo target adeguati nella realizzazione del programma;
- l'apertura di un tavolo permanente con il Governo per affrontare fin dall'inizio del 2016, gli effetti dell'applicazione della legge 243/2012 dall'esercizio 2017 e la risoluzione urgente delle criticità del blocco degli investimenti degli enti territoriali derivanti dalle nuove regole contabili;

CONSIDERATO che i tagli previsti dalla legge 208/2015 per l'anno 2016 sono scontati come previsto al comma 568 anche sul Fondo sanitario nazionale previsto in € 111.000 milioni mentre per quelli ulteriori previsti sulle altre politiche, le Regioni devono individuare le misure per far fronte al contributo previsto mediante intesa entro il 31 gennaio 2016;

TENUTO CONTO del punto 4) della lett.a) e della lett.c) del comma 398 dell'articolo 1 della legge 190/2015 che rispettivamente hanno: abrogato i criteri “tempi di pagamento” e “acquisti centralizzati” in favore di “PIL e popolazione” (delineando tagli lineari) ciò a discapito di standard di efficienza e percorsi di miglioramento nei costi di esercizio delle funzioni; introdotto le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale fra quelle soggette ai tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica;

CONSIDERATO che è necessario salvaguardare trasferimenti nei bilanci regionali 2016 per l'esercizio delle politiche in materia di istruzione (libri di testo, scuole paritarie, borse di studio); agricoltura; Fondo politiche sociali; Fondo per le non autosufficienza; diritto al lavoro per disabili; edilizia scolastica; edilizia sanitaria che altrimenti sarebbero annullati (allegato B) precludendone l'erogazione ai cittadini;

DATO ATTO che anche per il 2015 le Regioni si sono fatte carico di salvaguardare tali spese individuando riduzioni di spesa sul contributo ai sensi del comma 484, dell'articolo 1 della legge 190/2015, per l'edilizia sanitaria e per il materiale rotabile (ferro e gomma) così da limitare al massimo gli effetti sui servizi da erogare alla cittadinanza;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett.c) della legge 42/2009 attuativo dell'articolo 119 della Costituzione che prevede l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al

proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate;

CONSIDERATO che il comma 20 e seguenti dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono intervenuti sulla disciplina dell'IRAP modificandone la base imponibile anche per le manovre regionali determinando minori entrate IRAP per i bilanci regionali anche sul bilancio pluriennale e che, con il comma 13 *duodecies*, dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 convertito in legge 6 agosto 2015, n.125, è stato previsto da parte dello Stato, un contributo a ristoro dei minori gettiti pari a € 326,942 milioni per il 2015 e pari a 384,673 milioni a decorrere dall'anno 2016;

TENUTO CONTO che le ultime stime del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e finanze, indicano una perdita di gettito IRAP per le regioni che viene aggiornata a circa 791 milioni di euro per il 2015 e 777 milioni di euro per il 2016 e che tali minori entrate incidono fortemente sugli equilibri e sul pareggio di bilancio delle Regioni soprattutto nel caso di piani di rientro per i disavanzi sanitari nonché sulla riduzione della quota di risparmio pubblico con la conseguente riduzione degli investimenti pubblici;

CONSIDERATO che l'ammontare dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario per gli anni a decorrere dal 2017 non permettono di raggiungere gli ammontari richiesti come contributo in termini di concorso al risanamento delle finanze pubbliche senza considerare una ulteriore riduzione delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, così come previsto anche dal comma 680, dell'articolo 1 della legge 208/2015 che peraltro determina una contrazione in valore assoluto dell'1,8% del Fondo a fronte di una crescita del PIL nominale del 1,47% (PIL programmatico) e comporta che l'incidenza del FSN sul PIL sia al livello più basso dall'inizio del decennio al 6,6% del PIL;

TENUTO CONTO che è necessario assicurare un livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale compatibile con il rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che è fondamentale esplicitare sul bilancio pluriennale dello Stato il livello di finanziamento anche per gli anni 2017 e 2018 al fine di programmare e dare certezza finanziaria alla gestione del sistema sanitario sia per garantire i LEA, sia per la revisione della spesa (budget delle Aziende sanitarie) che per il rispetto della programmazione dei piani di rientro;

VISTO che il contributo alla finanza pubblica per il triennio 2017 – 2019 pari a € 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a € 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è da scontare in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto;

CONSIDERATO che i commi 494 e seguenti, dell'articolo 1, della legge 208/2015 sull'"acquisizione centralizzata di beni e servizi" prevedono risparmi delle regioni pari a € 480 milioni a decorrere dal 2016 ma che tali risparmi per gli anni 2017 e successivi sono considerati contributo al miglioramento della finanza pubblica anziché confluire nei bilanci regionali;

RILEVATO che il comma 522 dell'articolo 1 della legge 147/2013 prevedeva che per l'anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurassero un ulteriore concorso al miglioramento del saldo netto da

finanziare per 560 milioni di euro secondo gli importi indicati per ciascuna regione e che tale contributo è stato assolto mediante riduzione prioritariamente sul Fondo sviluppo e coesione come da decreto del Ministero dell'economia e finanze del 31 ottobre 2014 *“Attuazione dell’art.1, commi 522 – 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, per l’anno 2014”*;

CONSIDERATO che le regioni a statuto ordinario hanno adempiuto agli obblighi di finanza pubblica nell’anno 2014, anche con il contributo di cui al periodo precedente;

TENUTO CONTO della tabella A che riepiloga la situazione del contributo richiesto alle Regioni e province autonome per il risanamento dei conti pubblici a legislazione vigente considerando anche le intese già intervenute negli anni precedenti in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare;

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

per senso di responsabilità e nell’alveo della leale collaborazione che consente alle Regioni di essere protagoniste dell’azione di risanamento dei conti pubblici:

1. definisce gli ambiti e le relative risorse per la determinazione del contributo delle RSO al risanamento dei conti pubblici in termini di saldo netto da finanziare per l’anno 2016 ai sensi del comma 682, dell’articolo 1, della legge 208/2015 secondo gli importi di cui alla Tabella B allegata ai fini dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
2. definisce il contributo delle RSO al risanamento dei conti pubblici in termini di indebitamento netto ai sensi del comma 682, dell’articolo 1, della legge 208/2015 per il 2016 secondo gli importi di cui alle Tabelle C1, C2 e C3 allegate ai fini dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il contributo dovrà essere assolto:
 - a) mediante riduzione di € 100 milioni del contributo in conto interessi di cui al comma 541, articolo 1, della legge 190/2014 e per € 208,6 milioni delle risorse per interventi in materia di edilizia sanitaria secondo gli importi della tabella C1;
 - b) attraverso l’impegno delle Regioni a realizzare pagamenti sul Fondo di sviluppo e coesione, mediante utilizzo di risorse del proprio bilancio, per un ammontare equivalente a quelli previsti dal decreto del Ministero dell’economia e finanze del 31 ottobre 2014 (in attuazione dell’art.1, commi 522 – 525 legge 147/2013) -riportati nella tabella C2,- attestati attraverso il sistema di monitoraggio della Banca Dati unitaria e monitorato bimestralmente, senza maturare pertanto le corrispondenti quote di trasferimento delle risorse del Fondo. La comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze sui risultati di spesa conseguiti dalle Regioni è effettuata, entro il 31 luglio 2016 dal competente Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia per la Coesione territoriale;

- c) con un avanzo sul pareggio di competenza, quando al massimo è richiesto il pareggio per gli enti territoriali (comuni e province) ed è previsto un incremento del deficit presunto per lo Stato centrale, corrispondente alla differenza fra il contributo dovuto agli importi di cui alla lett.a) ed eventualmente, ovvero fino a concorrenza dell'adempimento, agli importi di cui alla lett.b);
3. propone al Governo, in sede di autocoordinamento, l'Intesa sulle allegate Tabelle B, C1, C2 e C3 ai sensi dei commi 680 e 682 dell'articolo 1, della legge 208/2015;
 4. le singole Regioni entro 45 giorni dall'Intesa possono indicare al Ministero dell'Economia e finanze, risorse alternative per assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di loro competenza rispetto a quelle indicate nei punti precedenti;
 5. propone al Governo che i tagli previsti dal comma 680, dell'articolo 1, della legge 208/2015 per l'importo di 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 siano assorbiti e contestualmente si attesti il fabbisogno corrente del Servizio Sanitario Nazionale a 113.062 milioni di euro per l'anno 2017 e a 115.000 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di garantire i LEA e che tali stanziamenti assorbono il contributo alla finanza pubblica delle regioni per gli anni 2017 e 2018 sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto per l'importo indicato;
 6. propone al Governo, in sede di autocoordinamento, l'intesa sulla tabella D, ai sensi dei commi 680 e 682, dell'articolo 1, della legge 208/2015;
 7. propone al Governo la necessità di condividere l'adozione di modifiche normative nel primo provvedimento utile riguardanti alcuni emendamenti condivisi in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in sede di parere al ddl stabilità 2016 e su cui il Governo si era detto favorevole (allegato A);
 8. chiede al Governo di rilanciare i lavori dei tavoli sulla spesa sanitaria (anche in previsione del rinnovo del Patto Salute per il triennio 2017- 2019), sull'introduzione dei costi standard, sui tagli alle RSO a legislazione vigente per salvaguardare l'effettiva spendibilità dei trasferimenti per l'istruzione e le politiche sociali; sulla disciplina del pareggio di bilancio per affrontare fin dall'inizio del 2016, gli effetti dell'applicazione della legge 243/2012 dall'esercizio 2017 e la risoluzione urgente delle criticità derivanti dall'impossibilità dell'utilizzo dell'avanzo vincolato e del blocco degli investimenti degli enti territoriali per l'esclusione dal pareggio dal saldo di competenza del fondo pluriennale vincolato; secondo quanto già indicato nel parere della Conferenza delle Regioni e province autonome al ddl stabilità 2016 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 17 dicembre scorso;
 9. chiede al Governo la piena integrazione al contributo per la compensazione delle minori entrate IRAP su manovre regionali stante la modifica della base imponibile da parte della normativa statale che aggrava la situazione finanziaria delle regioni e limita l'ammontare degli investimenti, considerando che tali minori entrate si sommano all'ingente contributo

richiesto alle regioni per il risanamento dei conti pubblici dalle manovre e al maggior beneficio che il comparto regioni apporta ai conti pubblici con l'applicazione del pareggio di bilancio che addirittura si traduce in una richiesta di un avanzo di bilancio al comparto regioni pari a 2,208 miliardi a differenza degli altri livelli di governo.

Tabella A - Situazione del contributo richiesto alle Regioni e province autonome per il risanamento dei conti pubblici a legislazione vigente (milioni di euro)

Effetti sul Bilancio				
(indebitamento netto)	2016	2017	2018	
Legge 208/2015 (spending review)	2.097,00	3.500,00	5.000,00	
legge 208/2015, c.494 e succ.(acquisizione centralizzata)		480,00	480,00	*
legge 208/2015, c.680 (TOTALE TAGLI)	2.097,00	3.980,00	5.480,00	
legge 208/2015, c.568 - FSN	-2.097,00			
legge 208/2015, c.688 interessi a carico regioni	6,60	9,80	12,10	
Legge 190/2014	3.452,00	3.452,00	3.452,00	
Intesa Stato Regioni - 26 febbraio 2015 (su FSN)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
DL 66/2014	750,00	750,00	750,00	
Totale	2.208,60	6.191,80	7.694,10	
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	1.850,00	1.022,00	660,00	
TOTALE CONTRIBUTO ALLA MANOVRA	4.058,60	7.213,80	8.354,10	
(saldo netto da finanziare)	2016	2017	2018	
Legge 208/2015 (spending review)	2.097,00	3.500,00	5.000,00	
legge 208/2015, c.494 e succ.(acquisizione centralizzata)		480,00	480,00	
legge 208/2015, c.680 (TOTALE TAGLI)	2.097,00	3.980,00	5.480,00	
legge 208/2015, c.568 - FSN	-2.097,00			
legge 208/2015, c.688 interessi a carico regioni	6,60	9,80	12,10	
Legge 190/2014	3.452,00	3.452,00	3.452,00	
Intesa Stato Regioni - 26 febbraio 2015 (su FSN)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
DL 66/2014	750,00	750,00	750,00	
Totale	2.208,60	6.191,80	7.694,10	
* Relazione tecnica al ddl stabilità (ex art.28) - risparmi da rafforzamento acquisizione centralizzata previsti per le regioni, solo per il 2016 tali risparmi non vengono scontati				

Tabella B. Contributo delle RSO in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2016
(milioni di euro)

contributo ai sensi del c. 683 L.208/2015	1.900,00
contributo fondo conto interessi c.541 L 190/2015	100,00
edilizia sanitaria	208,60
	2.208,60

Tabelle C1, C2, C3 - Contributo delle RSO in termini di indebitamento netto per l'anno 2016

Tabella C1 - Lett.a)

	contributo in conto interessi c.541 L.190/2014	edilizia sanitaria
Abruzzo	3.162.578,95	6.597.139,68
Basilicata	2.498.578,95	5.212.035,68
Calabria	4.460.578,95	9.304.767,68
Campania	10.539.842,11	21.986.110,63
E. Romagna	8.506.578,95	17.744.723,68
Lazio	11.703.315,79	24.413.116,74
Liguria	3.100.789,47	6.468.246,84
Lombardia	17.482.526,32	36.468.549,89
Marche	3.482.368,42	7.264.220,53
Molise	957.210,53	1.996.741,16
Piemonte	8.227.210,53	17.161.961,16
Puglia	8.152.684,21	17.006.499,26
Toscana	7.817.315,79	16.306.920,74
Umbria	1.962.052,63	4.092.841,79
Veneto	7.946.368,42	16.576.124,53
	100.000.000,00	208.600.000,00

Tabella C2 - Lett.b)

Estratto tabella 1 decreto Ministero dell'economia e finanze del 31 ottobre 2014

REGIONI	Contributo complessivo	Riduzioni su Fondo sviluppo e coesione
ABRUZZO	12.026.000,00	12.026.000,00
BASILICATA	4.390.000,00	4.390.000,00
CALABRIA	13.768.000,00	13.768.000,00
CAMPANIA	39.295.000,00	39.295.000,00
EMILIA ROMAGNA	57.156.000,00	57.156.000,00
LAZIO	68.676.000,00	-
LIGURIA	17.959.000,00	17.959.000,00
LOMBARDIA	135.234.000,00	135.234.000,00
MARCHE	16.794.000,00	16.794.000,00
MOLISE	2.615.000,00	2.615.000,00
PIEMONTE	51.178.000,00	51.178.000,00
PUGLIA	29.114.000,00	29.114.000,00
TOSCANA	42.982.000,00	42.982.000,00
UMBRIA	8.834.000,00	8.834.000,00
VENETO	59.979.000,00	59.979.000,00
TOTALE	560.000.000,00	491.324.000,00

Tabella C3 - Lett. c)

	Allegato n.7 legge di stabilità	%	indebitamento netto - anno 2016	indebitamento netto anno 2016 al netto contributo fondo in conto interessi c.541 L. 190/2015 e delle risorse per interventi edilizia sanitaria
Abruzzo	60.089.000,00	3,16%	69.848.718,63	60.089.000,00
Basilicata	47.473.000,00	2,50%	55.183.614,63	47.473.000,00
Calabria	84.751.000,00	4,46%	98.516.346,63	84.751.000,00
Campania	200.257.000,00	10,54%	232.782.952,74	200.257.000,00
E. Romagna	161.625.000,00	8,51%	187.876.302,63	161.625.000,00
Lazio	222.363.000,00	11,70%	258.479.432,53	222.363.000,00
Liguria	58.915.000,00	3,10%	68.484.036,32	58.915.000,00
Lombardia	332.168.000,00	17,48%	386.119.076,21	332.168.000,00
Marche	66.165.000,00	3,48%	76.911.588,95	66.165.000,00
Molise	18.187.000,00	0,96%	21.140.951,68	18.187.000,00
Piemonte	156.317.000,00	8,23%	181.706.171,68	156.317.000,00
Puglia	154.901.000,00	8,15%	180.060.183,47	154.901.000,00
Toscana	148.529.000,00	7,82%	172.653.236,53	148.529.000,00
Umbria	37.279.000,00	1,96%	43.333.894,42	37.279.000,00
Veneto	150.981.000,00	7,95%	175.503.492,95	150.981.000,00
	1.900.000.000,00	100,00%	2.208.600.000,00	1.900.000.000,00

Tabella D - Contributo delle regioni in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dei commi 680 e 682, dell'articolo 1, della legge 208/2015 e definizione del finanziamento del fabbisogno finanziario del SSN per gli anni 2017 e 2018 (milioni di euro)

Effetti sul Bilancio	2017	2018
legge 208/2015 (spending review)	3.500,00	5.000,00
legge 208/2015, c. 494 e succ. (acquisizione centralizzata)	480,00	480,00
legge 208/2015, c. 680 (totale tagli 2016)	3.980,00	5.480,00
legge 208/2015, c. 568 – FSN		
legge 208/2015, c. 688 interessi a carico Regioni	9,80	12,10
legge 190/2014	3.452,00	3.452,00
Intesa Stato Regioni – 26 febbraio 2015 (su FSN)	-2.000,00	-2.000,00
DL 66/2014	750,00	750,00
INTESA STATO - REGIONI 2016	-3.500,00	-5.000,00
TOTALE	2.691,80	2.694,10
TOTALE FSN	113.062	115.000

Allegato A – Modifiche normative

Emendamento inerente il finanziamento del TPL.....	15
Emendamento per l’armonizzazione degli OPR.....	16
Emendamento in materia di soggettività passiva in caso di locazione finanziaria	17
Emendamento per incentivare il rispetto di ulteriori saldi sugli equilibri di bilancio.....	18
Emendamento per il risparmio di spesa per interessi.....	18
Emendamento finalizzato alla semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza.....	19
Emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori	20
Emendamento per favorire lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015.....	20
Emendamento per favorire un pieno riequilibrio delle esigenze di cassa.....	21
Emendamento risparmio oneri gestione tesoreria	21
Emendamento per agevolare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni.....	22
Emendamento organizzazione strutture dedicate al reclamo e alla mediazione	22
Emendamento per favorire rapporti fra Regioni e Corte dei Conti.....	23
Emendamento per flessibilizzare le modalità attuative del contributo alla finanza pubblica delle regioni	24
Emendamento per favorire l’intesa sui fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l’anno 2016.....	24
Emendamento sul pareggio di bilancio.....	25
Emendamento per posticipo entrata in vigore norma sul “Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus”	25
Emendamento per aggiornamento della normativa- Regione Piemonte.....	26

Emendamento inerente il finanziamento del TPL

Dopo il comma 866, dell’articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:

866 *bis*. Per l’anno 2016, le risorse derivanti dall’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all’articolo 4, comma 3, del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11

marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro.

Relazione

L'emendamento mira a ricostituire, per l'esercizio 2016, la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale Trasporti prevista dal DL 95/2012, di cui all'esercizio 2015.

La copertura finanziaria di tale spesa è garantita con le risorse di cui alle decurtazioni previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 marzo 2013 derivanti dalla verifica effettuata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento del servizio ed applicate alle Regioni che, per l'anno 2015, hanno conseguito un parziale raggiungimento degli stessi.

Emendamento per l'armonizzazione degli OPR

Dopo il comma 821, dell'articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:

“821 bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA.”

Relazione

Il sistema contabile degli Organismi pagatori è definito dai regolamenti unionali e non è facilmente riconducibile nell'ambito delle ordinarie regole contabili applicabili alle amministrazioni pubbliche italiane.

Inoltre, la differenziazione tra le regioni che hanno costituito un proprio organismo pagatore e quelle che si avvalgono dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, fa sì che ci siano diversi strumenti e tempi di adeguamento degli stessi bilanci (DLgs 118/2011 per gli organismi pagatori regionali e DLgs 91/2011 per AGEA) che rendono difficile creare un organico sistema contabile armonizzato.

Pertanto, la proposta di emendamento si propone di ovviare a questo disallineamento, prevedendo gli stessi tempi e le stesse regole per tutti i soggetti che agiscono come organismi pagatori sul territorio nazionale.

La proposta è riferita esclusivamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati. Il bilancio di funzionamento dei soggetti gestori (regioni/enti strumentali) rimane soggetta all'applicazione del DLgs 118/2011.

Emendamento in materia di soggettività passiva in caso di locazione finanziaria

All'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono aggiunti i seguenti commi:

8-bis. All'art. 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole “del presente decreto” sono sostituite con “del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210”.

8-ter. All'art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.”.

Relazione

Nel DL 78/2015 è stato approvato un emendamento che introduce una sostanziale modifica alla normativa inerente alla tassa automobilistica nel caso di veicoli in locazione finanziaria, con forte penalizzazione delle casse regionali.

La norma stabilisce che soggetto passivo della tassa automobilistica sia l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria e che, conseguentemente, il gettito del tributo sia destinato a favore della Regione nella quale risiede il medesimo utilizzatore ma soprattutto interviene pesantemente nel contenzioso in essere tra le Regioni e le Società di leasing sul mancato pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno d'imposta 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge 99/2009. Infatti, l'interpretazione autentica del legislatore, avendo effetto *ex tunc*, non solo condanna le Regioni alla soccombenza con pagamento delle spese, a detrimento delle casse pubbliche, ma rende quasi impossibile l'azione di recupero del tributo evaso da parte di una Regione nei confronti dell'utilizzatore non residente nella stessa, ingenerando ulteriori meccanismi di competizione e di sovrapposizione tra più Regioni ugualmente titolari del potere impositivo.

L'emendamento mira, pertanto, a far sì che gli effetti della modifica del soggetto passivo siano a valere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 210/2015, salvaguardando la disciplina vigente anche in considerazione del fatto che l'interpretazione autentica avviene a distanza di 6 anni!

Tra l'altro, le banche dati contengono informazioni sull'utilizzatore a partire dal 2014, con conseguente danno erariale per l'impossibilità di individuare il soggetto da aggredire con le azioni di recupero.

Emendamento per incentivare il rispetto di ulteriori saldi sugli equilibri di bilancio

Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 208/2015 è inserito il seguente:

“710 bis. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lett.b), comma 11 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lett.a) del comma 474 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”

Relazione

A differenza della normativa attualmente in vigore per le Regioni, dall'anno 2016 dovrà essere conseguito un solo saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali a consuntivo. Il rispetto dei saldi previsti dalla precedente normativa è, quindi, facoltativo. L'emendamento mira a introdurre una premialità per le regioni che rispettano il saldo di cassa previsto dalla precedente normativa attraverso la redistribuzione delle eventuali sanzioni riversate allo Stato dagli enti che non hanno conseguito il saldo in termini di competenza

Emendamento per il risparmio di spesa per interessi

Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:

“688 bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del DL 19 giugno 2015, n. 78, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.”

Relazione

La disposizione permette anche per il 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal DL 78/2015. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica anzi, permette di ridurre la spesa per interessi su mutui premiando la buona gestione di cassa. Sono salvaguardati tutti gli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Emendamento finalizzato alla semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione commissione provinciale di vigilanza

Dopo il comma 770, dell'articolo 1, della legge 208/2015 è aggiunto il seguente:

“770 bis. All'art. 142 del R.D. 635/1940, modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;*
- b) Al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: “e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.”*

Relazione

Il Regio Decreto 773/1931 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”-TULPS), all'art. 80 ha previsto che *“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*. Successivamente, con il passaggio della titolarità al rilascio dell'autorizzazione dalla Questura al Comune, sono state istituite due Commissioni diverse:

1. La prima a livello COMUNALE, disciplinata dagli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 635/1940, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, art. 4, viene nominata dal Sindaco ogni 3 anni e ha precise competenze ed è composta da Sindaco, comandante polizia municipale, dirigente UT comunale, dirigente medico ASL, VVFF.
2. La seconda a livello PROVINCIALE, disciplinata dall'art. 142 del Regio Decreto 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, art. 4, nei casi in cui nel Comune interessato da una richiesta non sia stata istituita la Commissione Comunale. Nominata dal Prefetto ogni 3 anni, la Commissione prevede tra i suoi componenti, oltre alla Questura, la Prefettura, il Comune interessato dalla richiesta, l'ASL, i VVFF, l'ARPA, *“un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del Genio Civile”* (art. 142, comma II).

La norma relativa alla Commissione provinciale di vigilanza (art. 142) non rispecchia più la situazione reale, tenuto conto che alcune Regioni, non hanno più al proprio interno figure tecniche conformi al dettato della norma, in quanto molte competenze tecniche sono state trasferite o delegate ad altri enti. Non pare peraltro conveniente, né oggi possibile, prevedere nuove assunzioni o incarichi per assicurare tale attività.

In un ottica di semplificazione, il rappresentante regionale peraltro non appare indispensabile in quanto nella *Commissione provinciale di vigilanza* sono presenti altri enti con competenze tecniche similari e comunque adeguate alle necessità (Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, ecc.).

Emendamento per esclusione degli investimenti dal pareggio di bilancio per Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento verso fornitori

Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

Relazione

Poiché il 2016 è considerato come l'anno nel corso del quale viene approvato il bilancio dello Stato secondo i nuovi contenuti previsti dalla Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 e conseguentemente anche delle disposizioni relative all'equilibrio di bilancio per gli enti territoriali, si propone che la norma che prevedeva la non rilevanza ai fini dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2015 delle spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dal DL 78/2015 sia estesa a tutto il 2016. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell'esclusione si rilevano le *performance* del 2015 considerate le modifiche intervenute nel calcolo dell'indice definite dall'art.4, comma 4 del DL 78/2015.

Emendamento per favorire lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015

Al termine del comma 711, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è inserito il seguente periodo:

“Per le Regioni e le Province di Trento e Bolzano valgono le disposizione di cui alla lett. c) del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 conseguentemente la lett.c), del comma 464 della predetta legge non viene disapplicata.”

Relazione

L'emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto già prevista nei saldi tendenziali. La legge 190/2014 prevedeva la possibilità di includere nel saldo di competenza a decorrere dal 2016 il fondo pluriennale vincolato. La nuova formulazione del saldo prevista dalla legge di stabilità 2016 rende inefficace lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015 attraverso la disposizione del DL 78/2015. Pertanto al fine di non bloccare gli investimenti si ripristina la norma precedente.

Emendamento per favorire un pieno riequilibrio delle esigenze di cassa

All'articolo 1 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fino al 31 dicembre 2016, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti delle somme già iscritte in bilancio e non utilizzate dagli originari assegnatari di cui al D.M. 20 luglio 2015, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015."».

Relazione

La presente proposta emendativa, orientata a favorire un pieno riequilibrio delle esigenze di cassa alle Regioni, dispone che le Regioni possono accedere alle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legge 78/2015, convertito con modificazioni in L. 125/2015, anche al fine di finanziare il piano dei pagamenti riferito ai debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, già pagati nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015 - antecedente all'approvazione del decreto legge in questione - facendo ricorso alle disponibilità di cassa delle singole Regioni.

Emendamento risparmio oneri gestione tesoreria

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le risorse presenti sui conti intestati alle Regioni, sia per la gestione ordinaria che per la gestione sanitaria, sono considerate globalmente ai fini della gestione della liquidità regionale, consentendo il ricorso ad anticipazioni di liquidità solo nel caso di carenza globale di fondi.

Relazione

La proposta emendativa interviene per disciplinare il corretto funzionamento della gestione di liquidità delle regioni al fine di non far sostenere alle stesse oneri aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbero sostenuto se non fosse stata operata la suddivisione dei conti tra quello ordinario e quello sanitario

Emendamento per agevolare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni

All'articolo 10 del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative." Atto Camera n. 3513, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano nei confronti di tutte le tipologie di debiti fuori bilancio elencate al comma 1, del medesimo articolo, nel caso in cui il perdurare del mancato pagamento comporti oneri aggiuntivi per l'Ente.».

Relazione

Nell'ambito della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni di cui all'articolo 73 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, con la presente proposta emendativa si intende estendere il limite temporale previsto al comma 4 del suddetto articolo a tutte le tipologie di debito di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso in cui il perdurare del mancato pagamento comporti oneri aggiuntivi per l'Ente, e non, come attualmente previsto, alla sola tipologia di debito delle sentenze esecutive.

Quanto sopra è necessario al fine di garantire una maggiore efficienza e rispondenza con le effettive esigenze di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso della gestione, pur mantenendo inalterate le prerogative del Consiglio regionale rispetto alla propria funzione legislativa prevista nel merito.

Emendamento organizzazione strutture dedicate al reclamo e alla mediazione

Versione 1

All'articolo 10, dopo il comma 8, del DL 30 dicembre 2015, n.210 è aggiunto il seguente:

«8-bis. E' prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.».

Relazione

L'emendamento è volto a dare la possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture dedicate al reclamo e alla mediazione, anche per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere efficiente ed efficace il servizio ed evitare condanne alle spese in caso di soccombenza per i reclami non istruiti.

Versione 2

All'articolo 10, dopo il comma 8, del DL 30 dicembre 2015, n.210 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli Enti territoriali, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Conseguentemente,

dopo il comma 1, dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente: “1-bis. Per la Tassa automobilistica, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, solo per le controversie di valore non inferiore a diecimila euro e non superiore a ventimila euro.”.».

Relazione

L'entrata in vigore dal 01/01/2017 è motivata dal fatto di dare la possibilità agli Enti territoriali di poter organizzare le strutture dedicate al reclamo e alla mediazione, anche per la ricerca e la formazione del personale dedicato a tale attività e rendere efficiente ed efficace il servizio ed evitare condanne alle spese in caso di soccombenza per i reclami non istruiti.

La ridefinizione del valore delle controversie che possono produrre anche gli effetti di un reclamo con la possibilità di contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, è giustificata dal fatto che la quasi totalità dei valori della tassa automobilistica sono di importo molto inferiore ai diecimila euro, con il “pericolo” che gli Uffici vengano “inondati” da un numero elevatissimo di reclami e mediazioni, che porterebbero alla paralisi dell'attività amministrativa.

Emendamento per favorire rapporti fra Regioni e Corte dei Conti

Al termine del comma 8, dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto il seguente periodo:

“Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.”

Relazione

La proposta di modifica prevede che la facoltà di acquisizione di pareri in materia di contabilità pubblica, già riconosciuta alle Regioni, ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane, possa esercitarsi direttamente nei confronti della Sezione delle autonomie (Sezione centrale di cui fanno parte tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo e che svolge compiti di coordinamento nei confronti dell'azione delle medesime), con la intermediazione necessaria, per le richieste delle Regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La previsione della possibilità di partecipazione alla procedura di richiesta e di acquisizione dei pareri della Conferenza delle Regioni e province autonome e la diretta intestazione alla Sezione

delle autonomie dell'attività consultiva, dovrebbero temperare il fenomeno della proliferazione di pareri in sede regionale e limitare i casi di difformità di indirizzo. E ciò in quanto, da un lato si avrebbe un'azione di individuazione delle questioni di maggiore interesse e significatività da parte della Conferenza e dall'altro si produrrebbero pronunce con effetto risolutivo da parte della Sezione centrale titolare del potere di coordinamento in materia.

La modifica normativa si porrebbe anche in rapporto di logica coerenza e continuità con la disciplina dettata dall'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, nel testo modificato dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116) secondo il quale “Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano”.

Emendamento per flessibilizzare le modalità attuative del contributo alla finanza pubblica delle regioni

Al comma 683 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto dopo l'ultimo periodo il seguente : “, salvo il caso in cui le Regioni assolvano al contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 46 comma 6 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, a valere sui trasferimenti statali di propria competenza.”

Relazione

L'emendamento mira a flessibilizzare le modalità con cui le regioni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

Emendamento per favorire l'intesa sui fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016

All'articolo 6 del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” Atto Camera n. 3513, sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. All'art. 27 del d.lgs. 68/2011 al comma 7 ultimo periodo dopo le parole: “*per l'anno 2015*” aggiungere le seguenti: “ *e per l'anno 2016*”.

4 ter. All'art.27 del d.lgs. 68/2011 dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7.bis Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016 in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, qualora alla data del 31 gennaio 2016 non dovessero risultare chiuse le verifiche da parte dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 sui conti consuntivi relativi all'anno 2014, si considerano come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e si utilizzano i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015, nonché i risultati della procedura riportata nell'Allegato 1 alla Delibera approvata nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, sulla base dei quali sono state individuate le tre regioni di riferimento per il medesimo anno 2015.

4 quater. Al comma 67-bis dell'art. 2 della L. 191/2009, al quinto periodo, dopo le parole “Per l'anno 2014” sono inserite le seguenti: “e per il biennio 2015-2016”.

Relazione

L'emendamento permette di approvare celermente e all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 l'intesa sui fabbisogni standard regionali in materia di sanità facilitando la predisposizione dei budget per i bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Emendamento sul pareggio di bilancio

Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è inserito il seguente:

“712 bis. Per l'anno 2016 le regioni e le province autonome conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto.”

Relazione

Per le regioni e province autonome il saldo sul pareggio di bilancio è conseguito per l'anno 2016 solo in sede di rendiconto.

Emendamento per posticipo entrata in vigore norma sul “Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus”

All'articolo 7 del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” Atto Camera n. 3513, è aggiunto il seguente comma:

“La disposizione di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ha decorrenza dall’esercizio finanziario 2017.”

Relazione

L’emendamento proroga l’entrata in vigore del comma 866 della legge 208/2015 al fine di consentire alle regioni di terminare gli investimenti in corso.

Emendamento per aggiornamento della normativa- Regione Piemonte

L’art. 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) è così sostituito:

“In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l’anno 2015, di 215,3 milioni di euro per l’anno 2016 e di 218,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 e fino all’esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale.”

Relazione

La modifica normativa permette esclusivamente di ridefinire gli importi del fondo in base ai valori di fatto concessi, nonché agli effettivi tempi di ammortamento ed oneri connessi. Non è prevista nessuna altra novazione del testo originale.

Allegato B - Trasferimenti a favore delle Regioni a legislazione vigente per l'anno 2016

dati in milioni

fondo borse di studio	216,81	
sostegno scuole paritarie	500,53	*
libri di testo	103,00	
agricoltura	28,58	
fondo politiche sociali	312,59	
fondo per le non autosufficienze	400,00	
diritto al lavoro disabili	21,92	
contributo emotrasfusi	200,00	
edilizia scolastica	120,00	
edilizia sanitaria	810,00	
rinnovo parco TPL (ferro + gomma)	125,00	**
totale	2.838,42	
* le risorse sono erogate direttamente alle scuole	-500,53	
** queste risorse confluiscono nel Fondo statale per acquisto diretto dei mezzi TPL	-125,00	
Totale trasferimenti erogabili alle Regioni	2.212,89	

Roma, 11 febbraio 2016